



OSSERVAZIONI ALLO SCHEMA DI REGOLAMENTO IN MATERIA DI TUTELA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELLA PERSONA, DI RISPETTO DEL PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE E DI CONTRASTO AI DISCORSI D'ODIO

Premessa

I discorsi d'odio rappresentano un terreno fertile per l'aggressione fisica e l'intimidazione, in quanto le calunnie intrise di stereotipi così veicolate sarebbero propedeutiche alla disumanizzazione e allenterebbero i freni che trattengono dal compiere reati¹.

Se l'obiettivo perseguito è vietare ogni forma di discriminazione secondo quanto disposto dall'art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e, soprattutto, permettere un pieno e armonioso sviluppo personale e sociale di ogni individuo, è necessario che ognuno si senta tutelato e adeguatamente rappresentato in uno spazio di confronto mediatico, che non mini le libertà personali già accordate dalla legge e soprattutto impedisca lo svilimento delle persone in base alle proprie legittime scelte personali. Risulta, a nostro avviso, necessario all'interno di questo Regolamento, rafforzare i fronti della protezione dei dati, della definizione di criteri più rigidi per la limitazione della libertà d'espressione, dell'imposizione di un comportamento proattivo da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici, che non si limiti a prendere le distanze ma contempli una contro narrazione e la possibilità educativa ai principi di tolleranza e rispetto della privacy e dei dati personali e, infine, che garantisca un'adeguata rappresentazione delle categorie di persone coinvolte.

Protezione dei dati personali

Risulta indispensabile un richiamo alle norme in tema di protezione dei dati personali. Prodromico alla lotta alla discriminazione è sicuramente la tutela dei dati sensibili, o che ledano la riservatezza, la dignità e il decoro altrui, la cui diffusione sia inidonea a soddisfare alcuno specifico interesse pubblico. Nell'informazione sui fatti di cronaca è indispensabile *«curare che risultino chiare le differenze fra documentazione e rappresentazione, fra cronaca e commento, fra indagato, imputato e condannato, fra pubblico ministero e giudice, fra accusa e difesa, fra carattere non definitivo e definitivo dei provvedimenti e delle decisioni nell'evoluzione delle fasi e dei gradi dei procedimenti e dei giudizi»*².

Rimane affidata alla responsabilità del conduttore – come del giornalista - l'utilizzazione lecita del dato raccolto e, quindi, la sua diffusione secondo i parametri dell'essenzialità rispetto al fatto d'interesse pubblico narrato, della correttezza, della pertinenza e della non eccedenza, avuto altresì riguardo alla natura del dato medesimo³. È necessario ribadire di considerare in ogni caso il diritto del minore alla riservatezza come "primario" rispetto al diritto di critica e di cronaca⁴.

¹ Humanrights.ch: Hassreden: Die Grenzen der Meinungsäußerungsfreiheit

² [CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE IN MATERIA DI RAPPRESENTAZIONE DI VICENDE GIUDIZIARIE NELLE TRASMISSIONI RADIOTELEVISIVE](#)

³ [Privacy e giornalismo. Alcuni chiarimenti in risposta a quesiti dell'Ordine dei giornalisti - 6 maggio 2004](#)

⁴ [Attività giornalistica - Anche le trasmissioni televisive debbono salvaguardare la vita privata e la personalità dei minori - 11 dicembre 2002](#)

Articolo 3

Il comma secondo, con l'utilizzo della locuzione «*devono comunque conciliarsi*» potrebbe apparire vaga.

Vi è infatti un chiaro richiamo al comma primo dell'art. 10 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, ma sarebbe auspicabile un richiamo anche alle condizioni che determinano una legittima compressione della libertà d'espressione individuale. L'esercizio di tale diritto fondamentale può essere soggetto a «*requisiti formali, condizioni, restrizioni o minacce di punizione previsti dalla legge e necessari in una società democratica per la sicurezza nazionale, l'integrità territoriale o la sicurezza pubblica, per il mantenimento dell'ordine o per la prevenzione di reati, per la protezione della salute o della morale, per proteggere la reputazione o i diritti altrui, per impedire la diffusione di informazioni riservate o per preservare l'autorità e l'imparzialità della giustizia*».

Un ulteriore criterio orientativo nella valutazione dei limiti a tale libertà è stato rinvenuto, dalla stessa Corte europea dei diritti dell'uomo nell'art. 17 della stessa Convenzione, il quale proibisce atti volti ad abolire o limitare i diritti e le libertà stabiliti nella Convenzione. In definitiva, come poi chiarito caso per caso anche nelle linee guida elaborate dalla Corte⁵, si ritiene si debba specificare che la libertà di espressione non possa essere invocata da chiunque chieda la limitazione dei diritti fondamentali e umani di un gruppo di persone.

Inoltre, si ritiene necessario un richiamo a Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale⁶, la quale descrive ulteriori criteri da seguire per individuare comportamenti di incitamento all'odio e l'istigazione a delinquere, ovvero:

- i) il contenuto e la forma del discorso;
- ii) il clima economico, sociale e politico prevalente al momento in cui il discorso è stato fatto e diffuso;
- iii) la posizione o lo status dell'oratore nella società e il pubblico a cui è diretto il discorso. Il Comitato richiama costantemente l'attenzione sul ruolo dei politici e di altri formatori dell'opinione pubblica nel contribuire alla creazione di un clima negativo nei confronti dei gruppi protetti dalla Convenzione e ha incoraggiato tali persone e organismi a adottare approcci positivi diretti alla promozione della comprensione e dell'armonia interculturali. Il Comitato è consapevole della particolare importanza della libertà di parola in materia politica e anche del fatto che il suo esercizio comporta doveri e responsabilità speciali;
- iv) la portata del discorso, compresa la natura del pubblico e i mezzi di trasmissione;
- v) gli obiettivi del discorso: proteggere o difendere i diritti umani di individui e gruppi non dovrebbero essere soggetti a sanzioni penali o di altro tipo.

Articolo 4

Sarebbe auspicabile un richiamo alle specifiche forme espressive e ai gruppi ancor più concreti di vittime individuati dalla Commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza⁷, ovvero: «*(...) fomentare, promuovere o incoraggiare, sotto qualsiasi forma, la denigrazione, l'odio o la diffamazione nei confronti di una persona o di un gruppo e di sottoporre a soprusi, insulti, stereotipi negativi, stigmatizzazione o minacce una persona o un gruppo e la giustificazione di tutte queste forme o espressioni di odio sulla base della «razza», del colore della pelle, dell'ascendenza, dell'origine nazionale o etnica, dell'età, di una disabilità, della lingua, della religione o delle convinzioni, del sesso, del genere, dell'identità di genere, dell'orientamento sessuale e di altre caratteristiche o stato personale*».

Lett c) Sarebbe preferibile specificare che sono tenuti, inoltre, a programmare le attività demarcando il confine tra cronaca, informazione e opinione, tempestivamente verificando la veridicità dei dati eventualmente adottati a sostegno di una tesi e la loro corretta interpretazione, come unica strada adatta ad integrare «l'obiettività, la completezza, la lealtà e l'imparzialità dell'informazione, il contrasto alle strategie di disinformazione» di cui all'art. 4, comma 1, del Testo Unico.

⁵ [Guida sull'articolo 17 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.](#)

⁶ Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale; Comitato per l'eliminazione della discriminazione razziale; Raccomandazione generale n. 35; [Combattere l'incitamento all'odio razzista.](#)

⁷ [ECRI General Policy Recommendation No. 15 on Combating Hate Speech, 8 dicembre 2015](#)

Let. d) occorrerebbe fare riferimento anche all'obbligo di utilizzo di tecniche di contro narrazione, che offrano al pubblico un punto di vista rispettoso dei principi di cui al presente regolamento e norme richiamate.

Articolo 5

È auspicabile l'aggiunta di un ulteriore terzo comma che preveda un impegno dei fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici di garantire un'adeguata rappresentazione delle categorie riconducibili ai fattori di cui all'art. 21, e sempre nei programmi con interventi programmati su specifici *topic* che li riguardino da vicino.

Ringraziando per l'attenzione, si porgono distinti saluti.

(Avv. Lidia Iannibelli)
Fellow dell'Istituto per le politiche dell'innovazione